

XIV FORUM ANNUALE SULLA FINANZA D'IMPRESA

STRATEGIE DI GOVERNANCE E FINANZA SOSTENIBILE

Nuove modalità di creare valore per le imprese

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 dalle ore 14.30
PRESSO L'AUDITORIUM DEL PALAZZO DELL'INDUSTRIA
VIA VALENTINI 14 - PRATO
per iscriversi: info@bgsm.it

SOCIETA' BENEFIT E B-CORPORATION

Le società benefit, le benefit corporation e le B-Corporation (B-Corp), sono figure parzialmente diverse ma tutte accomunate dal fatto che

Sono imprese che al fianco della consueta finalità delle società commerciali, ovvero la produzione di profitto e la distribuzione dello stesso ai soci, decidono in maniera autonoma e volontaria di perseguire anche una o più finalità di beneficio comune (“benefit”) a favore dell'ambiente, della comunità in cui operano o di determinate categorie di soggetti sulle quali la loro attività ha un impatto.

*** **

Le imprese “for benefit” rispondono all'istanza condivisa da consumatori, mondo del lavoro, investitori, istituzioni di rivedere il modello “tradizionale” di fare impresa, rifondando l'economia in una direzione ambientalmente e socialmente più sostenibile

Come nascono e cosa sono le B-Corp o Certified B Corporation

Nell'anno 2006, grazie ad alcuni imprenditori americani, viene fondata l'**organizzazione privata, non profit B-Lab** con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione di un nuovo modello di impresa diretto non solo a massimizzare i profitti ma anche a produrre un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Nascono così le **B-Corp o B Corporation**, ovvero aziende orientate verso la cosiddetta **triple bottom line o 3P (profit, people, planet)**.

Alcune aziende B-Corp: Patagonia, Nespresso, Chloé, Weleda, Illy Caffè, Chiesi Group, Camper, Alessi, Danone, Nativa, Fratelli Carli, Mustela

- **BIA: B Impact Assessment:**
al fine di “riconoscere” le imprese che realmente agiscono secondo lo schema 3P, B-Lab sviluppa un protocollo di valutazione aziendale che consente la valutazione completa, trasparente e rigorosa delle performance aziendali non solo dal punto di vista economico-finanziario ma anche dal punto di vista sociale ed ambientale

Come diventare Certified B - Corporation

Il BIA (questionario gratuito, confidenziale, disponibile online in varie lingue) valuta 4 aree:

- **Modello di governance**
- **Qualità della relazione con i dipendenti**
- **Impatto dell'azienda sulla comunità**
- **Tutela dell'ambiente**

L'ottenimento al **BIA** di un punteggio minimo di **80 punti su 200** consente - insieme al superamento di ulteriori accertamenti documentali sui risultati effettuati da B-Lab - all'azienda di richiedere la certificazione della propria qualità di impresa for benefit ovvero di diventare “**Certified B Corporation**”.

- La certificazione ha un costo variabile sulla base di vari parametri tra cui il fatturato aziendale

L'azienda che intenda ottenere e mantenere la certificazione di B- Corp dovrà poi:

- Sottoscrivere una **“Dichiarazione di Interdipendenza”** con la quale si impegna ad agire con impegno e responsabilità nei confronti degli stakeholder e delle generazioni future
- Modificare entro quattro anni dall'entrata in vigore della legislazione o entro due anni dall'ottenimento della certificazione il proprio statuto, assumendo lo status giuridico di benefit corporation (in Italia società benefit) se disponibile nel paese dove ha sede



La certificazione B-Corp non ha alcuna validità legale, quindi non vincola legalmente né i soci né gli amministratori che addirittura potrebbero essere sottoposti all'azione di responsabilità di soci dissenzienti rispetto ad operazioni dirette al perseguimento di finalità “benefit”.

Per tale ragione B-Lab inizia a promuovere presso le istituzioni l'introduzione di una vera e propria **forma giuridica di “benefit corporation”**, predisponendo nel 2008 una legge modello, il **Model Act**.

Benefit Corporation negli Stati Uniti

Il primo stato negli USA a recepire il Model Act è il Maryland nel 2010.

La disciplina del Model Act del Maryland prevede:

- lo scopo sociale plurimo indicato nello statuto;
- nuovi standard di condotta degli amministratori che dovranno considerare anche gli interessi degli stakeholder;
- obblighi di trasparenza che impongono alle benefit corporation la pubblicazione di un report annuale contenente le performance sociali ed ambientali.

Al Maryland sono seguiti 35 stati USA tra cui California, Hawaii, Illinois, Delaware.

La normativa del Delaware si discosta in parte dal Model Act in quanto:

impone una indicazione specifica degli obiettivi “benefit” che la società intende perseguire;

impone un vero e proprio bilanciamento tra l'interesse economico degli azionisti con quello degli stakeholder.

Il report dovrà essere biennale e non dovrà essere reso pubblico. Inoltre lo standard di valutazione potrà essere autoprodotta.

LE SOCIETA' BENEFIT

(introdotte con Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016

L'Italia è il primo paese al mondo al di fuori degli Stati Uniti ad attribuire forma giuridica a società che perseguono sia finalità di lucro che finalità di beneficio comune, introducendo le SOCIETA' BENEFIT.

La normativa sulle società benefit non si sostituisce ma si affianca a quella prevista dal codice civile per le varie tipologie societarie.

La qualifica di società benefit può essere assunta da tutti i tipi societari previsti dal codice civile (società di capitali, società di persone, società cooperative), alle quali verrà applicata sia la disciplina prevista per la tipologia di cui trattasi, sia quella specifica prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

Le uniche figure incompatibili con l'acquisizione della qualifica di società benefit sono:

- imprese sociali e cooperative sociali che perseguono quasi in via esclusiva fini non profit;
- srl semplificate perché si costituiscono con statuti preconfezionati non integrabili con l'indicazione delle finalità di beneficio comune.

Definizione di “società benefit”

Il comma 376 della Legge n. 208/2015, dopo aver esplicitato che la normativa ha *“lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione”* delle società benefit, definisce queste ultime come società *“che nell'esercizio di una attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi”*.

Come sottolineato nel disegno di legge, si tratta cioè di società che nell'esercizio della loro attività economica *“hanno anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano”* e nell'ambito della quale vengono valutate non solo le performance economico-finanziarie ma anche quelle qualitative, oltre al raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune.

Beneficio comune

Il comma 378 della legge 208, dispone che per “beneficio comune” deve intendersi **“il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie di cui al comma 376”** della normativa. **376”**.

- La formulazione della norma è molto generica e attribuisce ampia discrezionalità ai soci nella definizione delle finalità di **beneficio comune**

Esempi di finalità di beneficio comune possono essere:

promozione di modelli e sistemi economici sostenibili; utilizzo di fonti rinnovabili nel ciclo produttivo; riduzione della quantità di rifiuti derivati dalla produzione; corretto smaltimento dei rifiuti riciclabili; condivisione dei valori e degli obiettivi con collaboratori e fornitori; valorizzazione del patrimonio culturale

La società benefit deve

- 1) indicare in maniera specifica nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune (commi 376 e 379).
- 2) essere amministrata in modo da bilanciare *in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376* (comma 380)
- 3) individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare *“funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”* (comma 380)
- 4) redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune (comma 382)

1) Indicazione specifica nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune (commi 376 e 379)

- Sia che si costituisca fin dalle origini come società benefit
- Sia che si trasformi in società benefit nel corso della sua vita sociale

la società che vuole assumere tale qualifica dovrà indicare nell'oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.

In particolare, la società diversa dalla società benefit qualora intenda perseguire anche finalità di beneficio comune sarà tenuta a modificare l'atto costitutivo o lo statuto nel rispetto delle norme previste per ciascun tipo di società.

Tali modifiche dovranno poi essere depositate, pubblicate ed iscritte nel registro delle imprese.

L'inserimento del duplice scopo nell'oggetto sociale vincola la società ad agire in tal senso con garanzia anche degli stakeholder.

2) Bilanciamento tra gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle società benefit, la Legge dopo aver previsto al comma 377 che le società benefit operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, al comma 380 dispone che: “La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376”, ovvero dei cosiddetti stakeholder.

Gli amministratori dovranno valutare non solo le performance economico-finanziarie dell'azienda ma anche le performance qualitative ed il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comuni indicati nello statuto.

Ovviamente il margine di discrezionalità degli amministratori nella gestione della società e nel contemperamento dei diversi interessi dipenderà in gran parte dalla formulazione della clausola relativa all'oggetto sociale.

3) Individuazione e compiti del/dei soggetto/i responsabile/i a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune

La scelta dei soggetti responsabili di cui al comma 380 è demandata all'organo amministrativo che avrà ampia discrezionalità in proposito; potrà infatti affidare tali compiti ad una figura già esistente nell'organico della società, così come crearne una ad hoc o anche scegliere un soggetto esterno.

Di fatto nella maggior parte dei casi, il compito viene affidato ad uno degli amministratori.

Il responsabile avrà il compito di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, oltre che di supervisionare le attività svolte a tal fine dalla società.

In ogni caso, la presenza del soggetto responsabile non esonera gli amministratori dalla responsabilità in caso di mancato bilanciamento degli interessi dei soci con quelli degli altri soggetti coinvolti.

*** **

L'inosservanza dell'obbligo di bilanciare gli interessi in gioco, così come la mancata nomina del responsabile può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto agli amministratori che risponderanno secondo le norme previste dal codice civile per la tipologia societaria di cui si tratta.

4) Redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune (comma 382)

La relazione di cui al comma 382 dovrà avere ad oggetto:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento del beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato;
- c) la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

- La relazione dovrà essere allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società qualora esistente. A tutela dei beneficiari taluni dati finanziari possono essere omessi (comma 383)

La valutazione dell'impatto generato (allegati 4 e 5 L. 208/2015)

La valutazione dell'impatto generato costituisce uno dei punti cardine dell'intera disciplina delle società benefit e rappresenta precisamente l'obbligo della società di sottoporre l'attività svolta alla valutazione approfondita sulle performance sociali ed ambientali che viene effettuata utilizzando uno “**standard di valutazione esterno**” che abbia le caratteristiche previste dalla stessa normativa negli allegati 4 e 5 e dovrà essere:

1 esauriente ed articolato nel valutare l'impatto della azioni della SB nel perseguire le finalità di beneficio comune;

2 sviluppato da un ente esterno, non collegato alla SB

3 credibile, in quanto predisposto da un ente che abbia le necessarie competenze e che utilizzi un approccio multidisciplinare

4 **trasparente** in quanto le informazioni relative saranno rese pubbliche

La valutazione di impatto dovrà avere ad oggetto

1 la **governance**, così da valutarne il grado di responsabilità e trasparenza dell'operato aziendale nel perseguimento delle finalità di beneficio comune

2 i **lavoratori**, così da valutare la relazione con i dipendenti in termini di retribuzione, benefit, possibilità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, sicurezza.

3 **gli altri portatori di interesse** (ovvero le categorie indicate dal comma 376 i cosiddetti stakeholder: fornitori, territorio, comunità in cui la società opera)

4 **ambiente** per valutare l'impatto dell'operato della società sull'ambiente (in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime).

Lo standard di valutazione più utilizzato è il BIA ideato da B-Lab

Il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune

Oltre a prevedere la potenziale responsabilità degli amministratori in caso di violazione degli obblighi di cui al comma 380 e ad imporre una rendicontazione delle attività dirette al perseguimento delle finalità di beneficio comune, la legge 208/2015 al comma 384 prevede infine che la “società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune” sia soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice al consumo, attribuendo il relativo ruolo di controllo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La finalità della disposizione è ovvia ed è quella di evitare che una società possa utilizzare la denominazione di società benefit senza, in verità, perseguire in concreto alcun beneficio comune.

La denominazione società benefit o SB (comma 379)

Oltre a prevedere gli obblighi derivanti dall'assunzione della qualifica di società benefit, la Legge 208/2015, al comma 379, **attribuisce alla società benefit la facoltà di introdurre accanto alla propria denominazione sociale le parole “società benefit” o l'abbreviazione SB e di utilizzare tale dicitura nei titoli, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi.**

Sebbene non si tratti di un obbligo ma di una mera facoltà è evidente che il riconoscimento da parte dei terzi dello status di società benefit ha certamente risvolti positivi in termini di immagine e competitività, consentendo alla società di collocarsi nel mercato e, diciamo così di dare un'indicazione inconfutabile e legalmente riconosciuta del proprio impegno nei confronti di società ed ambiente.

A tal fine sarebbe forse opportuno istituire uno specifico registro delle società benefit che consentirebbe un immediata verifica da parte dei consumatori, degli organi di controllo.

Credito di imposta

La normativa in materia di società benefit non prevede alcun vantaggio fiscale per le società benefit

L'agevolazione è stata recentemente rinnovata dal Decreto Aiuti e sarà utilizzabile per tutte le spese sostenute entro il 31.12.2022.

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit tra cui quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.

Il credito di imposta utilizzabile in compensazione dei redditi nel limite massimo di 10.000 euro.

Conclusioni

L'Italia conta attualmente più di 1900 società benefit costituite nei campi più disparati.

- Alcuni esempi sono:

Nativa S.r.l., Plenitude, Fratelli Carli, Aboca, Illy Caffé, Aziende Farmacie Fiorentine AFAM, Intarget, Treadom

L'ampia diffusione e il successo delle B Corp e delle società benefit sembra essere la dimostrazione di come ormai anche il mondo dell'imprenditoria abbia preso coscienza che l'attività di beneficio comune, oltre a generare delle utilità in termini di reputazione, generare dei vantaggi alla collettività e ridurre la spesa a carico dello Stato, può anche incrementare i ricavi.

D'altra parte è ormai chiaro che la transizione dal modello capitalistico puro come lo abbiamo fino ad oggi conosciuto ad un modello maggiormente sostenibile che sia in grado di produrre una prosperità durevole e condivisa sia oramai improcrastinabile.

Grazie per l'attenzione!

**STUDIO LEGALE
GIORDANA SALT**

Avvocato

VIA DEL GHIRLANDAIO, 29 – 50121 FIRENZE

TEL. 055/90.62.420 - FAX 055/90.62.476

giordana.salti@gmail.com – giordana.salti@firenze.pecavvocati.it